

Art. 137, comma 3, del Codice di Procedura Civile, come modificato dall'art. 174 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Comune di **FALENZ**  
Provincia di **FR**

SERVIZIO NOTIFICAZIONI

Numero cronologico  
della notificazione **654**

**Destinatario**

Sig. **PAVU EVZAL**

Via **CORSO GARIBOLDI - 54**

**63837 FALENZ (FR)**

ED

1993/36